

Studio Legale Guasti
Notai

FONDATO NEL 1901

FEDERICO GUASTI (1863-1943)
ALESSANDRO GUASTI (1903-1984)

FEDERICO GUASTI
FRANCESCO GUASTI
FRANCESCA TESTA
Notai

SILVIA LAZZARONI
FILIPPO TAMBORINI
GIOVANNI F. VIVIANI
IDA GIGLIOTTI
BARBARA CORTESI
LUCA LAUDATO
ALICE SCOTTI
ENNIO MENGHI

GIUSEPPE LEONI
BIONES FERRARI
FRANCESCO FRESCHI
MARCO DE MAGISTRIS
FEDERICO DE PASQUALE
FRANCESCO NOCELLA

vdp

Milano, 28 giugno 2013

A MANO

Spett.le
FONDAZIONE ALBERTO e FRANCA
RIVA
Via Palestro n. 20
20100 Milano

Con la presente accompagno fascicolo completo relativo all'atto n. 36394/11463 di Rep. dell'11 giugno 2013 a rogito Notaio FRANCESCO GUASTI di Milano, recante costituzione di fondazione.

Cordiali saluti.

p. STUDIO LEGALE GUASTI



COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 duemilatrecenti addì 11 undici del mese di giugno.

In Milano, nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8.

Avanti a me Dott. FRANCESCO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza dei testi noti ed idonei Signori:

- Avv. IDA GIGLIOTTI nata a Milano il 4 aprile 1966, residente in Milano Via Revere n. 9;

- Avv. LUCA LAUDATO nato a Milano il 29 giugno 1971, residente a Basiglio - Via Cristoforo Colombo - Residenza Cedri n. 342,

sono personalmente comparsi i Signori:

- ANTONIO RIVA nato a Milano il 5 gennaio 1952, residente a Milano, Via Palestro n. 22, C.F. RVI NTN 52A05 F205K;

- ELISABETTA RIVA nata a Milano il 26 giugno 1948, residente a Milano, Via Palestro n. 22, C.F. RVI LBT 48H66 F205A;

- GIORGIO GIOVANNI MARIA RIVA nato a Milano l'8 maggio 1947, residente a Milano, Piazza Sant'Eustorgio n. 1, C.F. RVI GGG 47E08 F205M.

Detti Signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei sunnominati testimoni, dichiarano di costituire, come costituiscono, in esecuzione della volontà dei loro genitori, una Fondazione a loro intestata denominata

"FONDAZIONE ALBERTO E FRANCA RIVA"

con sede in Milano, Via Palestro n. 20.

1) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è costituita al fine esclusivo di attuare beneficenza per la realizzazione diretta ed indiretta di progetti di utilità sociale in tutti gli ambiti che possano contribuire a migliorare le condizioni dell'essere umano e dell'ambiente nel quale vive.

I progetti di utilità sociale che la Fondazione si prefigge di realizzare attengono ai settori della sanità, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, all'istruzione e formazione dell'individuo, alla tutela dei diritti civili ed alla realizzazione di infrastrutture, impianti e servizi, ingegneristici ed agrari, al servizio di collettività meno abbienti, nonché alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, inerente alle gravi patologie, svolta direttamente o in collaborazione con università, enti di ricerca o altre fondazioni ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 135/03.

In particolare per beneficenza si intende la concessione di erogazioni in denaro, ovvero di beni e/o servizi, con utilizzo dei mezzi economici nonché di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte anche con modalità innovative, da attuarsi:

- direttamente mediante interventi a sostegno di persone fisiche o collettività che vertono in situazioni di necessità;

- indirettamente a favore di progetti gestiti da enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1 - lettera a) - dell'art 10 del D.Lgs. 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, così e come meglio specificato all'art. 3 dello statuto.

2) La Fondazione sarà retta dallo statuto che, firmato dai Comparenti, dai testi e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera A, quale sua parte integrante e sostanziale.

3) A costituire la dotazione iniziale della Fondazione, i Comparenti dichiarano di attribuire, in ragione di un terzo ciascuno, l'importo complessivo di euro 5.014.737,17 (cinquemilioni quattordicimila settecento trentasette euro e diciassette cent).

Di detto complessivo importo i Comparenti dichiarano di destinare a patrimonio della Fondazione l'importo di euro 500.000 (cinquecentomila) ed a mezzi economici per lo svolgimento dell'attività, il residuo importo di euro 4.514.737,17 (quattromilioni cinquecento quattordicimila settecento trentasette euro e diciassette cent).

I Comparenti danno atto che dette somme sono state a questo fine versate e si trovano attualmente depositate sul Dossier amministrato, portafoglio n. A201602 presso le casse della Banca Albertini SYZ & C: S.p.A. con sede in Milano, Via Borgonuovo n. 14, come risulta dall'attestazione bancaria in data 5 giugno 2013 che in originale, firmata dai Comparenti, dai testi e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera B.

I Comparenti autorizzano inoltre irrevocabilmente la Banca depositaria alla consegna dei suddetti importi alla Fondazione a sua semplice richiesta e senza formalità, dopo l'ottenimento del riconoscimento, e prestano ogni ampio scarico alla Banca per il deposito e la consegna dei suddetti importi con esonero da ogni responsabilità.

4) Ottenuto il riconoscimento giuridico, la Fondazione entrerà nella proprietà, nel possesso e godimento di detti importi con effetto retroattivo alla data odierna.

5) La Fondazione è costituita per iniziativa dei Signori ANTONIO RIVA, ELISABETTA RIVA e GIORGIO GIOVANNI MARIA RIVA che pertanto assumeranno la qualifica di Fondatori per quanto ivi previsto nell'allegato statuto.

6) A sensi dell'art. 6 dello statuto, sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Fondatori, che restano in carica a vita (Consiglieri Vitalizi) i quali nominano Consiglieri Designati che restano in carica per tre esercizi le Signore:

- Valeria Francesca Riva nata a Milano il 20 novembre 1981, residente in Milano, Via Sottocorno n. 17, C.F. RVI VRF 81S60 F205O;

- Marta Lodigiani nata a Como l'8 maggio 1982, residente in Milano, Largo Richini n. 8, C.F. LDG MRT 82E48 C933R.

7) Viene nominato Presidente della costituenda Fondazione il fondatore Antonio Riva e Vice Presidente la fondatrice Signora Elisabetta Riva.

8) In deroga a quanto previsto agli articoli 7 lettera c) e 12 dell'allegato statuto, i Fondatori deliberano che l'Organo di Revisione sia composto di tre membri effettivi e due supplenti e nominano a comporlo i Signori:

- Dr. Alessandro Masera, nato a Sondrio il 10 febbraio 1958 e residente in Bergamo, Via Rosmini n. 3 - domiciliato in Bergamo, Piazza G. Matteotti n. 20 - C.F. MSR LSN 58B10 I829X, revisore legale - D.M. del 12/04/1995 pubblicato sulla G. U. del 21/04/1995 n. 31 bis - 4a serie speciale - Presidente;

- Dr.ssa Anna Venier, nata a Bergamo l'8 marzo 1971 ed ivi residente in Via Bologna n. 10, domiciliata in Bergamo - Piazza G. Matteotti n. 20 - C.F. VNR NNA 71C48 A794P, revisore legale - D.M. del 19/02/2002 pubblicato sulla G.U. dell'01/03/2002 n. 17 - 4a serie speciale - Sindaco Effettivo;

- Dr. Adalberto Bottazzoli nato a Bergamo il 10 ottobre 1951 e residente in Mozzo (Bergamo) Via Borghetto n. 1-domiciliato in Bergamo, Piazza G. Matteotti n. 20 - C.F. BTT DBR 51R10 A794I, revisore legale-D.M. del 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. del 21/04/1995 n. 31 bis-4a serie speciale - Sindaco Effettivo;

- Dr.ssa Cristina Rolle nata a Torino il 24 agosto 1973 e residente in Bergamo in Via G. Mazzini n. 12, domiciliata in Bergamo - Piazza G. Matteotti n. 20 - C.F. RLL CST 73M64 L219R, revisore legale - D.M. del 21/01/2003 pubblicato sulla G.U. del 28/01/2003 n. 8 - 4a serie speciale - Sindaco Supplente;

- Dr. Alessandro Scarpellini nato a Romano di Lombardia (Bergamo) il 1° aprile 1983 ed ivi residente in Vicolo Vincenzo Gioberti n. 14; C.F. SCR LSN 83D01

H509Y, revisore legale - D.M. del 04/07/2012 pubblicato sulla G.U. del 17/07/2012 n. 55 - 4a serie speciale - Sindaco Supplente.

9) Al Presidente vengono conferiti i poteri di cui all'art. 9 dell'allegato statuto e sono altresì conferiti tutti i poteri necessari ed opportuni per ottenere l'iscrizione della presente Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Milano, con facoltà di apportare sia nel presente atto costitutivo che nell'allegato statuto, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dall'autorità competente ai fini dell'acquisto della personalità giuridica di diritto privato da parte della Fondazione stessa.

10) Le spese del presente atto sono a carico dei Fondatori.

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane con l'allegato statuto, presenti i testi, ai Comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo firmano con i testi stessi e con me Notaio in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore 9,45 nove e quarantacinque; omessa la lettura dell'allegato B per espressa volontà dei Comparenti.

Consta di due fogli scritti per cinque facciate meno una riga da persone di mia fiducia.

f) Antonio Riva

f) Elisabetta Riva

f) Giorgio Giovanni Maria Riva

f) Ida Gigliotti teste

f) Luca Laudato teste

f) Francesco Guasti

* * * * *

ALLEGATO A AL N. 36394 DI REP.

N. 11463 PROGR.

STATUTO

1.

DENOMINAZIONE

E' costituita dai Signori Antonio, Elisabetta e Giorgio Giovanni Maria Riva, in memoria dei genitori, una Fondazione a loro intestata denominata:

"FONDAZIONE ALBERTO E FRANCA RIVA".

2.

SEDE

La Fondazione ha sede in Milano, inizialmente all'indirizzo determinato in atto costitutivo e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio di Amministrazione.


3.

SCOPO

La Fondazione è costituita al fine esclusivo di attuare beneficenza per la realizzazione diretta ed indiretta di progetti di utilità sociale in tutti gli ambiti che possano contribuire a migliorare le condizioni dell'essere umano e dell'ambiente nel quale vive.

I progetti di utilità sociale che la Fondazione si prefigge di realizzare attengono ai settori della sanità, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, all'istruzione e formazione dell'individuo, alla tutela dei diritti civili ed alla realizzazione di infrastrutture, impianti e servizi, ingegneristici ed agrari, al servizio di collettività meno abbienti, nonché alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, inerente alle gravi patologie, svolta direttamente o in collaborazione con università, enti di ricerca o altre fondazioni ai sensi e nelle modalità di cui al D.P.R. 135/03.

In particolare per beneficenza si intende la concessione di erogazioni in denaro, ovvero di beni e/o servizi, con utilizzo dei mezzi economici nonché di somme prove-



nienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte anche con modalità innovative, da attuarsi:

- direttamente mediante interventi a sostegno di persone fisiche o collettività che vertono in situazioni di necessità;
- indirettamente a favore di progetti gestiti da enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1 - lettera a) - dell'art 10 del D.Lgs. 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

4.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio Direttivo;
- c) dai proventi delle proprie iniziative annesse o accessorie che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) della dotazione iniziale, a tale scopo destinata quale risulta dall'atto costitutivo, e dei redditi della stessa;
- b) dei redditi del patrimonio e dei proventi della propria attività;
- c) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- d) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio Direttivo.

5.

ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio Direttivo;
- b. il Presidente ;
- c. il Segretario Generale;
- d. il Tesoriere
- e. l'Organo di Revisione;
- f. il Comitato Scientifico.

6.

CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a ventuno membri.

Sono membri di diritto i fondatori che restano in carica a vita .

E' data facoltà a ciascun Fondatore, qualora non intenda assumere o mantenere la carica di Consigliere di sostituire a sé quale membro del Consiglio altra persona di sua fiducia con comunicazione scritta inviata al Consiglio della Fondazione che ne prenderà atto ad ogni effetto. Il soggetto così nominato manterrà la carica finché il Fondatore nominante non intenda sostituirlo o riassumere la carica personalmente. Ciascun fondatore provvede alla designazione del proprio sostituto nella carica di Consigliere Vitalizio.

I Consiglieri Vitalizi restano anch'essi in carica a vita e ciascun Consigliere Vitalizio provvede a designare il proprio successore cui si trasmette la qualifica di Consigliere Vitalizio.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un Consigliere Vitalizio che non abbia designato il proprio sostituto, gli altri provvedono alla cooptazione di un nuovo Consigliere Vitalizio con preferenza tra i membri della Famiglia Riva.

I Consiglieri Vitalizi provvedono, a maggioranza, alla nomina di tanti Consiglieri Designati quanti i medesimi riterranno necessario fino al raggiungimento del numero massimo di consiglieri su indicato.

I consiglieri nominati dai Fondatori o dai Consiglieri Vitalizi (Consiglieri Designati) restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.

Nei casi di grave inadempimento agli obblighi nascenti dalla carica o di attività pregiudizievole alla Fondazione, il Consiglio può deliberare la revoca:

- di un Consigliere Designato col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri tra i quali almeno i due terzi dei Consiglieri Vitalizi;

- di un Consigliere Vitalizio col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi membri che ricomprenda il voto favorevole di tutti gli altri Consiglieri Vitalizi.

In caso di cessazione di un consigliere, si provvede alla sostituzione del cessato secondo la categoria di appartenenza.

I Fondatori possono attribuire qualifica la qualifica di Consigliere Vitalizio ad uno o più dei Consiglieri Designati col voto favorevole dei due terzi dei Fondatori.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Fondatori, i Consiglieri Vitalizi possono attribuire tale qualifica ad uno o più dei Consiglieri Designati col voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri Vitalizi.

7.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

a - stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti di beneficenza da attuare, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispose e ne esegue i programmi;

b - approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre quello preventivo;

c - stabilisce se l'Organo di Revisione sia monocratico o collegiale e nomina il Comitato cui compete la nomina dell'Organo di revisione stesso;

d - può nominare anche fuori dei propri membri, un Segretario ed un Tesoriere determinandone le funzioni e - se estranei al Consiglio - l'eventuale retribuzione nei limiti di legge; può nominare un Comitato Scientifico, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

e - delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;

f - amministra il patrimonio della Fondazione;

g - adotta e modifica il regolamento della Fondazione;

h - delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in comitati.

Il Consiglio può conferire ad uno o più dei suoi membri la facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.



RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento dell'adunanza, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta elettronica o fax o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per posta elettronica o fax.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide - anche senza convocazione formale - quando intervenga, anche per teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica ed il Revisore, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti - anche per teleconferenza - la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a voto palese e a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per deliberare i contributi di beneficenza occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica tra i quali il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Vitalizi.

Per deliberare modifiche degli articoli dello statuto che attengono alle prerogative riservate ai Fondatori ed ai Consiglieri Vitalizi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica tra i quali il voto unanime dei Consiglieri Vitalizi.

Per deliberare tutte le altre modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori, occorre il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei consiglieri in carica tra i quali il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri Vitalizi.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione se nominato e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

PRESIDENZA

Il Consiglio elegge al proprio intero il Presidente ed il Vice Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri e col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Vitalizi.

Il Presidente dura in carica tre esercizi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Di-

rettivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

10.

SEGRETARIO

Il Segretario - se nominato - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria della Fondazione, ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente delle riunioni.

11.

TESORIERE

Il Tesoriere - se nominato - riferisce annualmente al Consiglio sulla gestione economica della Fondazione e compila la bozza del rendiconto al 31 dicembre di ogni anno da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

12

ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali da un Comitato composto di tre membri, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Revisione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed effettua le verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

13.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio può nominare un Comitato Scientifico con funzioni consultive per il Consiglio Direttivo, in particolare il Comitato sottopone al Consiglio le candidature dei progetti ed iniziative meritevoli di contributi di beneficenza da parte della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, inoltre :

- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime, se richiesto, il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico uno dei consiglieri della Fondazione con funzione di segretario della riunione.

Il Comitato è convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

Il Comitato Consultivo inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

14.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite - salvo eventuale rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventuale retribuzione per il Segretario ed il Tesoriere se

estranei al Consiglio.

15.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione se non nei limiti ed ai sensi di legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

16.

SCIoglimento

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 C.C., la Fondazione si estingue.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori a sensi del precedente art. 8.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente senza scopo di lucro a fini di pubblica utilità scelta dal Consiglio medesimo col voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri in carica tra i quali i tre quarti dei Consiglieri Vitalizi.

17.

NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni.

- f) Antonio Riva
- f) Elisabetta Riva
- f) Giorgio Giovanni Maria Riva
- f) Ida Gigliotti teste
- f) Luca Laudato teste
- f) Francesco Guasti



BANCA ALBERTINI SYZ & C.

PERSONE GIURIDICHE COSTITUENDE

Ricevuta di deposito provvisorio del patrimonio

Ente costituendo:.....FONDAZIONE ALBERTO E FRANCA RIVA

Sede:.....VIA PALESTRO, 20 MILANO

Dotazione Patrimoniale: 5.014.737,17

La Signora RIVA ELISABETTA c.f. RVILBT48H66F205A

residente in MILANO via VIA PALESTRO 22 MILANO

ha oggi versato in queste Casse, per conto dei soggetti fondatori della suddetta Fondazione ed a tenore e per gli effetti del riconoscimento della personalità giuridica del suddetto ente a sensi dell'Art. 1 del D.P.R. 10.02.2000 n° 361, G.U. 07.12.2000 :

la somma sotto indicata rappresentante il 100% della dotazione patrimoniale suddetta. .

FONDATORI SOTTOSCRITTORI

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Indirizzo	Quota partecip.
RIVA ANTONIO	MILANO 05/01/1952	VIA PALESTRO 22 MILANO	1/3
RIVA ELISABETTA	MILANO 26/06/1948	VIA PALESTRO 22 MILANO	1/3
RIVA GIORGIO GIOVANNI MARIA	MILANO 08/05/1947	PIAZZA S. EUSTORGIO 1 MILANO	1/3

Ammontare complessivo versato € 5.014.737,17


AVVERTENZE

Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento degli importi alla Banca, la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Fondazione sarà stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la competente Prefettura/Regione, perché, gli importi versati dovranno essere consegnati alla Fondazione e per essa "agli Amministratori" o a chi per loro.

Se la Fondazione non risulterà iscritta nel suindicato Registro e dietro esibizione di copia autentica di atto notarile di revoca di fondazione,, gli importi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro degli importi versati.

Milano, 05/06/13

 **BANCA ALBERTINI SYZ & C. SPA**


Visto per accettazione e verifica dei dati



BANCA ALBERTINI SYZ & C. S.p.A. ■ Via Borgonuovo 14 ■ 20121 Milano
Telefono 0230306.1 ■ Fax 0230306.294 ■ info@albertinisyzbank.it

Cap. soc € 10.000.000 i.v. ■ Reg. Impr.- Trib. di Milano n. 1516171/1996 ■ R.E.A. n. 1508113 ■ Cod. Fisc. e Part. IVA 11894590154
Iscritta all'Albo delle Banche: Cod. ABI 03258 ■ Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Antonio Rip
Elisabetta Riva

Giorgio Giovanni Maria Riva

Ida Gifford teste

Rino Landato teste

Francis



Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Milano 1 in data 25 giugno 2013

al n. 20026 Serie 1T - con euro 324,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

In carta libera per gli usi consentiti

MILANO, 25 GIU. 2013

